



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 02/09/2019

IL DIRIGENTE



PROGETTO DI LEGGE

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFETTI DELLA
DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA
ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 14 GIUGNO 2019 N.102**

Art. 1

*(Interpretazione autentica delle disposizioni in materia di effetti della
dichiarazione di insolvenza)*

1. Le previsioni normative, di cui al combinato disposto dell'articolo 87, comma 2, e dell'articolo 98, comma 5 primo periodo, della legge della Legge 17 novembre 2005 n.165, si interpretano nel senso che la dichiarazione, con cui venga giudizialmente accertato lo stato di insolvenza, con riferimento ad una determinata data, del soggetto autorizzato, è equipollente, nei termini che seguono, all'apertura, in pari data, del giudiziale concorso dei creditori.
2. L'equipollenza comporta la produzione dei seguenti effetti:
 - l'eventuale estensione a carico di altri soggetti, previa declaratoria dell'esistenza di una società di fatto;
 - la punibilità delle condotte di cui agli articoli 211, 212, 213, 214, 218 del Codice Penale e di ogni altra condotta parimenti punibile a condizione dell'apertura della procedura concorsuale dei creditori.
3. L'equipollenza, di cui ai precedenti commi, sussiste anche per i casi di dissesto di banche, di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 14 giugno 2019 n.102, in cui sia intervenuta la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza.
4. L'equipollenza, di cui ai precedenti commi, si estende a tutti gli altri casi, ove previsti dall'ordinamento, in cui, pur in presenza di una situazione di insolvenza giudizialmente accertata, non sia ammesso il ricorso alla procedura di giudiziale concorso dei creditori, di cui alla Legge 15 novembre 1917 n.17.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche in caso di superamento ovvero rimozione dello stato di insolvenza o di dissesto, per effetto di atti o eventi successivi alla data dell'accertamento giudiziale, ancorché antecedenti alla data di adozione del provvedimento giudiziale.
6. La disposizione dell'articolo 87, comma 2, della Legge 17 novembre 2005 n.165, laddove esclude, dalle norme vigenti in materia concorsuale "compatibili" con la procedura di liquidazione coatta amministrativa, quelle di "carattere procedurale", si interpreta nel senso che deve ritenersi parimenti esclusa anche l'applicazione di tutte le norme processuali del giudiziale concorso dei creditori, quale procedura esecutiva.

Art. 2

(Interpretazione autentica dell'articolo 9 della Legge 14 giugno 2019 n.102)

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Legge 14 giugno 2019 n. 102, lettera c), laddove prevede che la protezione di cui al comma 1 del medesimo articolo, riconosciuta nei limiti di cui all'articolo 100 della LISF, opera nei confronti di quei soggetti nei confronti dei quali sia stata emessa una condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, relativamente a

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

reati rilevanti e a frodi fiscali commessi a San Marino o all'estero, risultanti da fonti attendibili e indipendenti ossia che abbiano un carattere di terzietà rispetto al cliente, deve essere interpretato nel senso che tra le passività riconducibili ai medesimi soggetti vanno ricomprese anche quelle detenute per il tramite di fiduciari e/o persone interposte.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Eva Guidi)